NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 29

Oneri a carico delle Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessarlo per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle Amministrazioni comunali.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	I — La leva aeronautica
Capo	I — Organi del servizio della leva aeronautica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-29-oneri-a-carico-delle-amministrazioni-comunali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it